



open

RISPOSTE AD OSSERVAZIONI A PROCEDIMENTO V.I.A.

V.I.A.

**Localizzazione: MARTA, IMPIANTO FOTOVOLTAICO "VERMIGLIESCA", 57.51 MW
CAPODIMONTE, TUSCANIA (VT)**

SOGGETTO PROPONENTE:
OPEN LAZIO SRL
PROGETTO G05
DOCUMENTO N. G005XX01

Open Lazio S.r.l.

Piazza Carlo Mirabello 2

20121 Milano

P.IVA 11511350966

Indirizzo PEC: openlazio@pec.it



o p e n

Risposte ad osservazioni a procedimento V.I.A.

I N D I C E

INTRODUZIONE	1
1 OSSERVAZIONI RICEVUTE DA ASSOCIAZIONE BOLSENA LAGO D'EUROPA	2
2 OSSERVAZIONI RICEVUTE DA IRIS RINNOVABILI S.R.L.	8
3 OSSERVAZIONI RICEVUTE DA REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE	13
4 OSSERVAZIONI RICEVUTE DA AMICI DELLA TERRA ONLUS	17
5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	19



INTRODUZIONE

Nel presente documento si intende dare riscontro puntuale alle osservazioni presentate da IRIS Rinnovabili S.r.l., Associazione Bolsena Lago D'Europa e Amici della terra Onlus, nonché alle richieste di integrazione formulate dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Vermigliesca", presentato a Codesto Ministero in data 19 Aprile 2023 e identificato con codice ID 9778 (di seguito il "**Progetto**").

Il Progetto ha ad oggetto la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 57.517,4kWp e potenza di immissione pari a 55.000kV, da realizzarsi su un lotto di estensione di 79 ha, sito nei Comuni di Marta e Capodimonte in provincia di Viterbo, Regione Lazio. L'impianto sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale mediante la posa di un cavidotto interrato in regime di Alta Tensione, con attraversamento dei Comuni di Marta, Capodimonte e Toscana.

Alla data di redazione del presente documento, non risultano pubblicati sul portale del MASE ulteriori osservazioni e pareri oltre a quelli sopra citati.

Rimane in ogni caso ferma la disponibilità della scrivente Società a fornire qualunque ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario per una compiuta valutazione del Progetto.

1. OSSERVAZIONI RICEVUTE DA ASSOCIAZIONE BOLSENA LAGO D'EUROPA

L'Associazione Bolsena Lago d'Europa (di seguito l'"**Associazione Bolsena**") solleva una serie di osservazioni in merito ad aspetti di carattere progettuale e, in generale, relativi al contesto ambientale in cui il Progetto Fotovoltaico sarà localizzato.

OSSERVAZIONE 1

L'Associazione Bolsena lamenta il mancato esperimento della procedura di Valutazione d'Incidenza (VInCA), contestando altresì l'insufficienza dello studio faunistico presentato, che non consentirebbe una corretta valutazione dell'incidenza del Progetto Fotovoltaico sui siti di Natura 2000 presenti nell'area di riferimento.

CONTRODEDUZIONE 1

L'osservazione è destituita di fondamento. Invero, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, la **valutazione di incidenza è ricompresa** nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, in relazione ai "progetti (...) che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione", considerando, altresì, "gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati".

Nel caso di specie, come richiamato dalla nota prot. n. 144014 del 12 settembre 2023 a firma della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio, l'Ente competente ad esprimersi in ordine alla Valutazione di Incidenza (ovverosia il rappresentante dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità all'interno della medesima Direzione) ha già rilevato che il Progetto Fotovoltaico "non interessa Siti afferenti alla Rete Natura 2000", evidenziando altresì che "in considerazione delle caratteristiche del progetto e della distanza dai siti più prossimi, si ritiene che **non siano ipotizzabili neanche interferenze di tipo indiretto sui valori ambientali tutelati dai siti della Rete Natura 2000**" e, pertanto, "non si ritiene necessaria l'espressione della Valutazione d'Incidenza, in quanto, il più prossimo è la ZPS/ZSC codice IT6010009 denominata "Fiume Marta (alto corso)" (a circa 1 km di distanza)".

Per completezza, segnaliamo altresì che l'indicazione contenuta nel documento D-G05RA04 in merito alla distanza dal fiume Marta di 700 metri è un mero errore materiale e che i parametri corretti sono indicati a pagina 63 dello Studio di Impatto Ambientale già agli atti del presente procedimento.

OSSERVAZIONE 2

Il Progetto non risponderebbe agli attuali criteri internazionali di ecosostenibilità previsti per impianti fotovoltaici.

CONTRODEDUZIONE 2

L'osservazione è inconferente. Invero, l'Associazione non ha tenuto in debito conto le potenzialità del Progetto Fotovoltaico nei confronti della biodiversità, in quanto – per sua natura – non andrà ad alterare la struttura chimico-fisica del suolo, e inoltre, mediante l'inserimento di alberature perimetrali, genererà una serie di aree protette per l'avifauna.

Invero, la vegetazione che circonda l'area di impianto non ha solo lo scopo di schermare a livello paesaggistico e visivo il Progetto, ma altresì quello di creare una *buffer zone* di riposo per l'avifauna, che

peraltro non verrebbe in alcun modo disturbata dal funzionamento del sistema fotovoltaico, siccome il Progetto non prevede presenza fissa di personale.

Peraltro, un ipotetico progetto agrivoltaico sull'area, come suggerito dall'Associazione, contribuirebbe ad assoggettare l'area all'uso di erbicidi, pesticidi e prodotti atti alla produzione intensiva, con conseguente impoverimento del suolo e dell'entomofauna.

Al contrario, l'installazione del Progetto Fotovoltaico (non comportando coltivazione intensiva e prevedendo il mantenimento del prato polifita al di sotto dei pannelli), assicurerebbe l'incremento dell'azoto-fissazione e la libera circolazione delle acque meteoriche, lasciando che il terreno possa risanarsi dopo la coltura intensiva precedente all'installazione del Progetto, determinando altresì lo sviluppo di vegetazione erbacea naturale ed il risanamento dei suoli.

Si segnala, inoltre, che l'Associazione non ha sufficientemente considerato la valenza positiva della presenza di impianti fotovoltaici, i quali possono rappresentare delle "isole di sicurezza" per la fauna locale.

Infatti, copiosi studi hanno dimostrato che i parchi solari hanno un impatto positivo sulla biodiversità (si pensi, ad esempio, all'ottima relazione che esiste tra fotovoltaico e gli impollinatori, come le api).

Inoltre, è emerso che l'installazione dei suddetti impianti favorisce anche l'aumento del numero di specie di uccelli che popolano le aree in cui sono installati, facilitandone la nidificazione.

Lo ha dimostrato un gruppo europeo di ricercatori che ha condotto uno studio sull'impatto dei grandi impianti solari sui volatili, prendendo in esame 32 appezzamenti con pannelli fotovoltaici e altrettanti lotti di terreno "di controllo" adiacenti situati in Slovacchia durante una singola stagione riproduttiva.

I risultati della ricerca, condotta grazie alla collaborazione di scienziati delle Accademie slovacche delle scienze, del Museo Gemer, Malohont, dell'Università Comenius di Bratislava, dell'Università Cattolica di Ruzomberok, della Società ornitologica slovacca BirdLife" e dell'Università belga di Anversa, sono stati pubblicati sul *Journal of Environmental Management* in un articolo dal titolo "*i parchi solari possono migliorare la diversità degli uccelli nel paesaggio agricolo*"¹.

Quanto ai rischi genericamente elencati dall'Associazione nell'ambito delle osservazioni, si segnala che:

- (i) non vi sono rischi accertati di blocco del passaggio della fauna (cd. effetto barriera), in quanto si potrà prevedere, in fase esecutiva, una recinzione con altezza da terra di 40 cm;
- (ii) per l'avifauna non vi è rischio di abbagliamento, in quanto i nuovi pannelli (per evitare a dispersione energetica) hanno migliorato la tecnologia abbattendo il riflesso del modulo fotovoltaico, onde evitare il cosiddetto "effetto lago";
- (iii) parimenti non vi sarebbe pericolo per i rapaci notturni, siccome l'illuminazione dell'area di progetto si attiverrebbe solo ed esclusivamente in caso di intrusione umana.

¹ Il gruppo accademico ha individuato 353 individui di 41 specie nei parchi solari e 271 individui di 40 specie nelle aree di controllo. Il codirosso spazzacamino, il saltimpalo, la ballerina bianca e la passera mattugia eurasiatica sono le specie maggiormente associate alle zone in cui erano stati installati i pannelli.

Tutti gli impianti FV oggetto dello studio occupavano una superficie di almeno 2 ettari e avevano pannelli solari ad inclinazione fissa. Uno aveva anche pannelli montati su inseguitori biassiali. Diciassette sono stati sviluppati su terreni coltivabili e quindici su dei semplici prati.

iali. Diciassette sono stati sviluppati su terreni coltivabili e quindici su dei semplici prati.

Ciascun sito è stato ispezionato due volte attraverso osservazioni con un binocolo per 20 minuti. Gli uccelli avvistati sono stati annotati e classificati. L'esito dei rilievi non lascia spazio a interpretazioni: la diversità delle specie di volatili, in particolare di quelli che si nutrono di invertebrati, era maggiore nei parchi solari rispetto ai terreni di controllo.

Tra le possibili spiegazioni per questo fenomeno fornite dal gruppo di ricerche c'è la maggiore disponibilità di cibo per gli insettivori, data al fatto che i pannelli fotovoltaici attirano varie specie di insetti acquatici.

Quanto alle misure di mitigazione consigliate, si rimanda a quanto di seguito specificato nelle controdeduzioni 3 alle richieste di integrazione ricevute dalla Regione Lazio.

OSSERVAZIONE 3

Il Progetto non prenderebbe in considerazione nel modo dovuto le soluzioni alternative al Progetto Fotovoltaico.

CONTRODEDUZIONE 3

Anche tale osservazione è destituita di fondamento.

Invero, in fase di progettazione sono state esaminate differenti tecnologie, processi ed impiego di materie per ottimizzare l'inserimento degli interventi nel contesto di appartenenza.

Si sottolinea che la scelta è confluita su di un impianto fotovoltaico installato a terra con moduli e tecnologia a silicio monocristallino bifacciale, proprio perché la tecnologia fotovoltaica è caratterizzata da un impatto ambientale più contenuto e facilmente mitigabile rispetto alle fonti alternative costituite da geotermia ed eolico.

In termini di materiali, si evidenzia che i moduli fotovoltaici sono costituiti essenzialmente dal silicio che è l'elemento chimico più diffuso in natura dopo l'ossigeno.

Il terreno, poi, non subisce artificializzazioni e non viene interessato da alterazioni o contaminazioni legate ad attività di tipo prettamente industriale (realizzazione ed esercizio di aree industriali e impianti produttivi).

Inoltre, l'impianto fotovoltaico non genera rumore o emissioni di sostanze in atmosfera, al contrario per esempio di un impianto geotermico od eolico.

La tecnologia fotovoltaica è quella che permette di mitigare al meglio anche l'impatto sul paesaggio in quanto si sviluppa in maniera areale e non verticale (come, ad esempio, per un impianto eolico); pertanto, è possibile mitigare l'effetto visivo con efficaci e naturali opere di schermatura a verde.

Fermo quanto precede e quanto già rappresentato nello Studio di Impatto Ambientale agli atti del presente procedimento, si riassume di seguito una sintesi delle valutazioni operate in ordine alle possibili soluzioni alternative:

A. Alternativa su superfici di fabbricati: ottenere una produzione di energia elettrica analoga a quella del Progetto Fotovoltaico di cui si discute installando impianti fotovoltaici su superfici di opifici (dismessi e non) e di altri fabbricati prevederebbe delle tempistiche non in linea con l'obiettivo di raggiungere il 55% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.

Infatti, la produzione annua attesa per il Progetto Fotovoltaico è di circa 103.000.000 kWh/anno.

Se si volesse ottenere la stessa quantità di energia con impianti realizzati su edifici, bisognerebbe anzitutto stimare la producibilità annua di impianti realizzati su tetti e coperture, in modo da poter calcolare quale sia la potenza necessaria per produrre la medesima quantità di energia di (103 GWh annui).

La producibilità di impianti su edifici è significativamente minore rispetto ad un impianto a terra, in quanto occorre tenere conto dei seguenti fattori:

- impossibilità di installare sistemi ad inseguimento, come invece prospettati nel Progetto in esame;

- impossibilità di utilizzare moduli fotovoltaici monocristallini con tecnologia bifacciale;
- inclinazione media dei moduli rispetto al piano orizzontale che non potrà quasi mai essere quella ottimale per motivi architettonici e strutturali;
- orientamento degli edifici e/o delle falde che sarà mediamente diversa da quella ottimale verso sud;
- coni d'ombra generati da camini, alberi, antenne, edifici più alti, ecc.;
- efficienza degli impianti durante l'intera vita dello stesso (ove la gestione ed il monitoraggio sono sicuramente meno efficaci rispetto alle attività operate su un unico impianto);

Alla luce di quanto precede, la producibilità per impianti su edifici si potrebbe (generosamente) stimare in circa 1200 kWh/kWp.

La potenza di picco necessaria per poter produrre la stessa quantità di energia con impianti su edifici è pertanto nell'ordine di:

$$103.000.000/1200 = 85,8 \text{ MWp,}$$

ottenibile, ad esempio, con l'installazione di circa 129.240 moduli fotovoltaici da 660 W.

Anche prendendo in esame moduli con l'efficienza più alta oggi in commercio che presentano delle dimensioni pari a 2,34 x 1,3, l'area di ogni modulo fotovoltaico sarebbe di circa 3 m².

Pertanto, l'area totale occupata dai moduli risulterebbe pari a (129240 x 3 =) **393150 m²**.

Tenendo conto che mediamente meno della metà di una copertura può essere occupata dai moduli sarebbe insomma necessario avere a disposizione un complesso di fabbricati di superficie complessiva pari a circa 786300 m². Ossia circa 78,63 ha di coperture a disposizione.

B. Alternativa eolica:

L'alternativa eolica al progetto in oggetto presenta difficoltà contemperamento con le esigenze di tutela del paesaggio maggiori rispetto alla tecnologia fotovoltaica.

C. Alternativa nucleare:

Le centrali nucleari a fissione sono un'alternativa unicamente se considerati per la loro capacità di produrre una grande quantità di energia elettrica.

L'impatto paesaggistico di una centrale nucleare è ben superiore rispetto a quello potenzialmente causato dall'installazione di un impianto fotovoltaico (si vedano gli impianti in Italia di Latina, Montalto di Castro anche se in dismissione ancora visibile, Trino Vercellese).

Dal punto di vista ambientale invece, differentemente dagli impianti fotovoltaici, le centrali nucleari a fissione presentano dei rischi talmente alti da non poter essere seriamente valutabili a priori (si pensi, ad esempio, ad un potenziale incidente nell'esercizio dell'impianto, le cui esternalità negative sull'ambiente circostante si collocano al di fuori da qualunque calcolo e valutazione razionalmente ipotizzabile).

*

A conclusione delle valutazioni sulle eventuali soluzioni alternative, è inoltre opportuno evidenziare gli effetti attuali, reali e concreti degli impianti fotovoltaici su uno degli aspetti fondamentali in tema di sicurezza energetica nazionale, ovvero il prezzo dell'energia.



open

Risposte ad osservazioni a procedimento V.I.A.

Si riporta di seguito l'andamento del PUN orario dell'energia elettrica (Prezzo Unico Nazionale, Dati GME Gestore Mercati Energetici) nei giorni che vanno dal 1° aprile al 4 aprile 2024.




Mercato del Giorno Prima

lunedì 1 aprile 2024



Mercato del Giorno Prima

martedì 2 aprile 2024




Mercato del Giorno Prima

mercoledì 3 aprile 2024



Mercato del Giorno Prima

giovedì 4 aprile 2024



La curva indicata in rosso rappresenta il prezzo dell'energia nelle varie ore del giorno. Il prezzo si forma dal punto di incontro fra la domanda e l'offerta di energia elettrica. Come è evidente l'andamento del prezzo dell'energia elettrica cresce alle prime ore della mattina come conseguenza dell'avvio delle attività per poi crollare a partire intorno alle ore 9, toccare il minimo nelle ore centrali della giornata per poi risalire e toccare un nuovo massimo intorno alle ore 20 ossia quando chiudono le attività.

La circostanza che nelle ore centrali della giornata il prezzo tocchi il minimo dipende proprio dal fatto che, in quelle ore, gli impianti fotovoltaici sono al massimo della produzione. Di conseguenza, il prezzo scende drasticamente.

Paradigmatico è l'andamento del prezzo dell'energia avuto il primo di aprile, giorno di Pasquetta, quando nelle ore centrali della giornata, il prezzo è andato a 0 €/kWh

Questo andamento del prezzo si ripercuote direttamente e concretamente anche sull'economia reale oltre che, principalmente, sull'ambiente.

OSSERVAZIONE 4

Il progetto non terrebbe conto, a livello progettuale, dell'elevato impatto ambientale e paesaggistico causato dal cumulo di impianti FER nella Provincia di Viterbo.

CONTRODEDUZIONE 4

Sull'analisi del potenziale effetto cumulativo causato dagli impianti a fonte rinnovabile presenti nella Provincia di Viterbo si rimanda a quanto rappresentato a pag. 12 dello Studio di Impatto Ambientale, nonché alle considerazioni espresse di seguito al paragrafo "1. Sull'idoneità dell'area ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199", quart'ultimo capoverso della Controdeduzione 1 all'Osservazione 1 di Iris (cfr. capitolo 3 del presente documento), che evidenziano la piena compatibilità dell'intervento nell'ambito del territorio Provinciale.

OSSERVAZIONE 5

Il progetto ometterebbe di delineare criteri e modalità di impiego per le compensazioni ambientali e territoriali.

CONTRODEDUZIONE 5

Si precisa a tal proposito che – come previsto dal Decreto Ministeriale 10 Settembre 2010 – le compensazioni ambientali e territoriali verranno meglio dettagliate in fase esecutiva, onde meglio confrontarsi con gli enti del territorio ed i soggetti che potranno beneficiarne. Non è invero possibile definire con precisione tali adempimenti nella fase preliminare che interessa il presente procedimento.

2. OSSERVAZIONI RICEVUTE DA IRIS RINNOVABILI S.R.L.

La Società Iris Rinnovabili S.r.l. (di seguito “Iris”) rappresenta di essere titolare di un progetto avente ad oggetto la costruzione e gestione di un parco eolico composto da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a circa 6 MW, per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi in Provincia di Viterbo, nei comuni di Capodimonte e Marta, e con opere di connessione ricadenti altresì nei comuni di Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (di seguito il “**Progetto Eolico**”).

In relazione al Progetto Eolico, Iris riferisce di aver depositato presso la Regione Lazio, in data 17 novembre 2022 (e perciò precedentemente rispetto all’avvio del presente procedimento di VIA), un’istanza di avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

A quanto è dato apprendere, l’installazione degli aerogeneratori e di tutte le opere connesse del Progetto Eolico è allo stato prevista nelle stesse aree destinate ad ospitare il Progetto Fotovoltaico.

Sicché, all’esito della fase di consultazione di cui al presente procedimento, Iris ha lamentato una totale interferenza tra le due opere e ha richiesto a codesto Spett.le Ente di voler tenere conto della presenza del Progetto Eolico “*e della conseguente impossibile coesistenza con quest’ultimo*” del Progetto Fotovoltaico, alla luce di non meglio precisati “*criteri vigenti in materia*”.

In particolare, Iris sembra affidare le proprie osservazioni esclusivamente ai seguenti motivi:

- (i) da un lato, la circostanza di aver presentato istanza di PAUR in data antecedente rispetto all’avvio del presente procedimento;
- (ii) dall’altro lato, la mancanza – tra gli elaborati del Progetto Fotovoltaico – di un documento tecnico inerente gli impatti cumulativi “*con progetti esistenti o in iter autorizzativo*”.

OSSERVAZIONE 1

Iris osserva che l’istanza preordinata all’ottenimento del PAUR per il Progetto Eolico è stata acquisita dalla Regione Lazio in data 17 novembre 2022 (con n. prot. 1155292) ed il medesimo procedimento sarebbe in “*avanzato stato dell’iter autorizzativo in PAUR presso la Regione, avendo già depositato le prime integrazioni e svolto il tavolo tecnico con i vari enti coinvolti nella procedura autorizzativa*”.

Dall’altro lato, la medesima società evidenzia che l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al Progetto Fotovoltaico in esame è stata presentata in data successiva, ovverosia il 19 aprile 2023.

Da quanto precede discenderebbe una sorta di “criterio di priorità cronologica” per la risoluzione delle interferenze tra i due progetti, entrambi in fase di valutazione ambientale.

CONTRODEDUZIONE 1

1. Sull’idoneità dell’area ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Fermo e impregiudicato quanto si avrà cura di precisare di seguito in merito all’assenza di criteri di priorità cronologica nella valutazione delle istanze ambientali, occorre premettere alcune considerazioni in relazione all’inserimento dei progetti nel territorio di riferimento.

Come noto, il Progetto Fotovoltaico ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 20 comma 8, comma c-*quater* del Decreto Legislativo datato 8 novembre 2021, n. 199 (il "**Decreto RED II**"), a norma del quale sono da considerarsi **idonee ope legis** "(...) *le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo*", con la precisazione che, ai fini del suddetto articolo, "**la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici**".

Ebbene, nel caso di specie, come già evidenziato negli elaborati "DG05DA08" e "D-G05DA09" agli atti del procedimento in oggetto, l'area destinata al Progetto Fotovoltaico:

- (i) non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- (ii) ricade al di fuori della fascia di rispetto di 500 metri dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del medesimo decreto;
- (iii) è localizzata al di fuori della fascia di rispetto di 500 metri delle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del predetto decreto.

Lo stesso non può dirsi del Progetto Eolico, in relazione al quale, come chiaramente evincibile dall'estratto di mappa allegato alle presenti osservazioni sub **Allegato 1** (tavola D-G05DA21), solo uno dei tre aerogeneratori previsti (i.e. l'aerogeneratore "W004") parrebbe essere localizzato (di pochi metri) al di fuori della fascia di rispetto di 3 chilometri - stabilita per gli impianti eolici dall'art. 20, comma 8, lett. c-*quater* del Decreto RED II – dall'area di notevole interesse pubblico "Conca del Lago di Bolsena", sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Pertanto, in definitiva, mentre l'area prevista per la costruzione del Progetto Fotovoltaico è classificata come "idonea ope legis", lo sviluppo del Progetto Eolico è allo stato ipotizzato in un'area non qualificabile come "idonea ope legis".

Tale distinzione rileva ai fini della confutazione delle osservazioni presentate da Iris nei termini che seguono.

Invero, nell'introduzione delle cd. aree idonee *ope legis*, in ossequio agli obiettivi europei in tema di decarbonizzazione, il legislatore ha inteso perseguire una finalità di accelerazione del processo di installazione di impianti a fonti rinnovabili, individuando (transitoriamente e in via immediata) quei territori aventi "*un elevato potenziale atto ad ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative*" (cfr. art. 2, lett. ggg) del Decreto RED II).

Ne discende, pertanto, che la medesima area è stata reputata **idonea per l'installazione del Progetto Fotovoltaico**, ma non altrettanto per la costruzione del Progetto Eolico che, in ragione delle proprie caratteristiche tecniche intrinseche, genera un maggiore impatto visivo ed è in grado di alterare significativamente il profilo del paesaggio di interesse storico, culturale e naturale. Dal ché la previsione normativa di un *buffer* maggiormente ampio (i.e. 3 chilometri da beni tutelati contro i 500 metri previsti per il progetto Fotovoltaico) che il Progetto Eolico avrebbe dovuto rispettare ai fini della classificazione dell'area come idonea *ope legis*; requisito che – nel caso di specie – non può dirsi integrato data l'interferenza con l'area di notevole interesse pubblico "Conca del Lago di Bolsena" sopra evidenziata, situata a soli 1850 metri dagli aerogeneratori "W002" e "W003" del Progetto Eolico.

Sicché, è evidente che – contrariamente a quanto affermato da Iris – è il Progetto Fotovoltaico che **dovrebbe essere istruito e valutato con priorità** rispetto al Progetto Eolico, in quanto rispetta le condizioni tecnico-localizzative previste dal Legislatore a tale scopo.

Quanto precede è stato altresì espressamente previsto e confermato a livello locale, ad opera della Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 12 maggio 2023 recante “*Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (...)*” e pubblicata sul Bollettino Regionale del 18 maggio 2023 n. 17, (di seguito la “**Delibera**”).

Invero, all’articolo 1, lett. a), la Delibera ha disposto “**l’avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee**” ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del Decreto RED II.

Ma vi è di più. Al fine di non aggravare ulteriormente i territori maggiormente interessati dall’installazione di impianti a fonte rinnovabile, **al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 1, lett. a)**, la Delibera ha altresì previsto un criterio di proporzionalità e sussidiarietà, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo di impianti a fonte rinnovabile esclusivamente fino ad un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione.

Ne deriva che, siccome nell’ambito della Provincia di Viterbo è allo stato registrata un’occupazione pari al 78% del totale dei MWp autorizzati in Regione Lazio, non è al momento consentita la valutazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile (incluso il Progetto Eolico), salvo che i medesimi siano – come nel caso del Progetto Fotovoltaico – localizzati in aree ritenute idonee ope legis dal Legislatore nazionale.

II. In merito all’assenza di un criterio cronologico nella valutazione delle istanze ambientali

Quanto precede è già di per sé assorbente e sufficiente a dimostrare l’inesattezza delle osservazioni presentate da Iris.

Ciononostante, per completezza, si precisa altresì che la circostanza che l’istanza di PAUR per il Progetto Eolico sia stata depositata in data antecedente all’avvio del presente procedimento non ha alcuna rilevanza.

Invero, il criterio cronologico indirettamente richiamato da Iris non è applicabile ai procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale; e in ogni caso, tale principio, pur previsto con esclusivo riferimento al diverso procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, assolve alla diversa finalità di regolare la trattazione e la calendarizzazione dei procedimenti, richiedendo alle amministrazioni coinvolte di avviare ed istruire le pratiche secondo l’ordine di presentazione delle relative istanze. Non è, e non potrebbe essere, intenzione del Legislatore quella di affidare ad un mero elemento temporale il giudizio valutativo di meritevolezza di un progetto in termini di impatto sull’ambiente nel quale è destinato ad inserirsi.

Diversamente opinando, si accorderebbe alla mera proposizione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale da parte di un soggetto **un’efficacia “prenotativa”** sul territorio interessato, pregiudicando così la libera iniziativa da parte di terzi proponenti in relazione a progetti parimenti dotati di pubblica utilità e (finanche maggiormente) meritevoli di valutazione e approvazione da parte degli enti competenti.

È evidente, pertanto, che il principio guida nella valutazione di eventuali interferenze tra progetti soggetti alla medesima fase di istruttoria debba necessariamente essere quello di merito, relativo all’idoneità dell’area e al miglior contenimento delle esternalità negative derivanti dalle opere sul contesto di riferimento.

Quanto precede è altresì confermato dalla giurisprudenza espressasi sul punto che ha chiarito che “il principio della priorità cronologica di cui al menzionato d.m. non implica necessariamente e inevitabilmente la previa conclusione del relativo procedimento amministrativo” (TAR Calabria, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1350), ben potendosi dare il caso che, come autorevolmente affermato, “**talvolta, istruttorie di istanze protocollate successivamente possano legittimamente concludersi prima di altre a causa della non conformità del progetto ai vincoli esistenti, delle difficoltà orografiche e ambientali, dell’oggettiva complessità di allocazione degli impianti, dell’incompletezza della documentazione o dalle minori capacità tecniche del proponente**” (Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5050)”.

Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, a seguito dell’introduzione della disciplina delle cd. aree idonee nei termini sopra precisati (cfr. paragrafo I della presente controdeduzione), per cui la Valutazione d’Impatto Ambientale del Progetto Fotovoltaico, in quanto localizzato su aree idonee *ope legis* ha priorità rispetto al PAUR del Progetto Eolico, che quindi non può essere istruito ai sensi della Delibera sopra menzionata.

III. In ordine alla disponibilità delle aree

Ferma l’improcedibilità dell’istanza di PAUR presentata da Iris nei termini che precedono, si evidenzia che il relativo procedimento è altresì non istruibile perché il Progetto Eolico sarebbe localizzato su aree che già risultavano asservite allo sviluppo del Progetto Fotovoltaico, circostanza che Iris avrebbe potuto accertare mediante consultazione dei pubblici registri immobiliari.

Tale verifica avrebbe evidenziato che la scrivente Società, contrariamente ad Iris, era già titolare dei terreni su cui è prevista l’installazione del Progetto Fotovoltaico, in virtù di contratti preliminari stipulati con i proprietari delle aree, registrati e trascritti ben prima della presentazione dell’istanza di PAUR per il Progetto Eolico.

In particolare, i terreni sono oggetto di tre contratti preliminari notarili di compravendita, stipulati dalla Società rispettivamente in data 31 marzo, 4 maggio e 16 giugno 2022 (vale a dire in epoca antecedente alla presentazione dell’istanza di PAUR relativa al Progetto Eolico da parte di Iris), regolarmente registrati presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trascritti presso la conservatoria del Comune di Marta in ai numeri di registro generale e particolare 6651/4022, 6317/3827 e 6446/3908 (di seguito i “**Contratti Preliminari**”).

Dal ché, è evidente che la rilocalizzazione del Progetto Eolico in un’area non interferente con il Progetto Fotovoltaico è l’unica soluzione che potrebbe essere attuata con maggiore flessibilità, in considerazione della facoltà di acquisire le aree anche mediante procedimento espropriativo.

OSSERVAZIONE 2

Iris sostiene che la scrivente Società non avrebbe potuto non conoscere l’esistenza del Progetto Eolico e avrebbe altresì dovuto tenerne conto nella definizione della proposta progettuale, oltretutto nella valutazione degli impatti cumulativi “*con progetti esistenti o in iter autorizzativo*”.

CONTRODEDUZIONE 2

Tali affermazioni non trovano riscontro nella normativa di riferimento. Invero, a norma dell’Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, tra i contenuti dello studio ambientale di cui all’articolo 22 del medesimo decreto, si annovera la descrizione del progetto in relazione, unicamente, al “*cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati*”.



Risposte ad osservazioni a procedimento V.I.A.

Ne discende che, del tutto ragionevolmente, il proponente non ha l'onere (né invero la possibilità) di conoscere e valutare l'impatto cumulativo di un ipotetico progetto, ancor prima di essere certo dell'effettiva approvazione del medesimo nella sua configurazione definitiva.

Pertanto, non è affatto vero che la Società "non avrebbe potuto non conoscere" l'esistenza del Progetto Eolico.

Al contrario, è Iris che avrebbe potuto e dovuto conoscere l'esistenza del Progetto Fotovoltaico, in considerazione dell'avvenuta trascrizione dei Contratti Preliminari nei pubblici registri, in data antecedente alla presentazione dell'istanza di PAUR.

* * *

Alla luce delle considerazioni che precedono, auspichiamo che Codesto Spett.le Ministero voglia prendere atto dell'infondatezza e dell'irrilevanza delle doglianze presentate da Iris, confermando la piena legittimità e meritevolezza del presente procedimento.

A tal proposito e ad ulteriore sostegno dell'infondatezza delle osservazioni di Iris, si prende altresì atto dell'avvenuta pubblicazione della Determinazione n. 602494 del 5 marzo 2024, nell'ambito della quale la Regione Lazio (Direzione Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità) ha espresso **parere negativo** circa la compatibilità ambientale del Progetto Eolico.

3. OSSERVAZIONI RICEVUTE DA REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

OSSERVAZIONE 1

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, Area Programmazione Comunitaria e Sviluppo ha evidenziato l'esistenza di impegni assunti nell'ambito del PSR Lazio 2014-2022 dai proprietari delle aree sulle quali verrà realizzato il Progetto Fotovoltaico, rappresentando che - qualora l'impianto venisse autorizzato e realizzato, i proprietari potrebbero essere tenuti alla restituzione degli importi già percepiti e alla revoca e decadenza del contributo per le superfici sottratte all'impegno agro-ambientale.

CONTRODEDUZIONE 1

La scrivente Società conferma che gli impegni assunti dai Sig.ri Faina Antonio e Moscatelli Pietro nell'ambito del PSR Lazio 2014-2022 sono stati tenuti in debita considerazione nelle negoziazioni dei Contratti Preliminari.

In ogni caso, si evidenzia che i vincoli gravanti sui terreni andranno in scadenza entro il mese di maggio dell'anno 2025. Pertanto, alla luce dei tempi previsti per l'autorizzazione, la costruzione e l'entrata in esercizio del Progetto Fotovoltaico, non si ravvede un rischio di incompatibilità con gli impegni di coltivazione assunti dai proprietari in relazione ai terreni in esame.

OSSERVAZIONE 2

La Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica (Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata) ha evidenziato la necessità di adeguatamente verificare e approfondire i seguenti aspetti:

1. *I "corsi d'acqua e relative fasce di rispetto" dovranno essere estranei alle aree di intervento; essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di 150 metri per parte (ai sensi delle norme paesaggistiche). Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente. Le sole opere consentite dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto disposto all'art 36 del P.T.P.R*
2. *le "zone boscate" dovranno essere salvaguardate, pertanto, dovranno risultare estranee a qualsiasi trasformazione prevista e le alberature esistenti dovranno essere preservate;*
3. *Considerata la necessità di remissione in pristino dello stato dei luoghi, a fine ciclo produttivo dell'impianto, le opere previste dovranno essere realizzate garantendo il mantenimento della attuale morfologia del terreno evitando opere di sbancamento o di rimodellamento e/o opere murarie di contenimento dovute a modifiche delle attuali quote altimetriche;*
4. *Ove le aree di intervento siano interessate da progetti o programmi di vocazione agricola, quali ad esempio i PUA ex L.R. 38/1999, la ditta proponente e/o l'azienda agricola dovranno dimostrare che l'impianto sia compatibile con l'attività agricola in esercizio.*

CONTRODEDUZIONE 2

In merito a quanto precede, si precisa che, anche a ragione delle modifiche apportate dalla Società al progetto in ottemperanza alle richieste infra precisate (cfr. osservazione 3 che segue):

1. Il Progetto Fotovoltaico risulta essere completamente al di fuori dalle fasce di rispetto dei 150 m dei corsi d'acqua vincolati ai sensi della legge Galasso. Il nuovo layout dell'impianto (*cf.* Allegato 2, tavola D-G05DL03) così come modificato con l'eliminazione dei moduli in alcune aree più visibili dai punti di osservazione, è stato rivisto anche nel perimetro in modo da evitare ambiguità correlate alla risoluzione grafica dei limiti del vincolo Galasso riportati sulla tavola B del PTPR. A tal proposito, al fine di rendere evidente la non interferenza con il suddetto vincolo si allega l'elaborato di dettaglio (*cf.* Allegato 3, elaborato D-G05DL20) con la sovrapposizione del layout completo dell'impianto con la tavola B del PTPR;
2. il Progetto Fotovoltaico non interferisce con le aree boscate così come vengono preservate le alberature presenti sull'area (*cf.* Allegato 3, elaborato D-G05DL20). Al tal fine si riporta inoltre il layout dell'impianto disposto su ortofoto georeferenziata di recentissima acquisizione dal quale è evidente la non interferenza con le aree boscate e la preservazione degli alberi presenti sul sito di installazione (*cf.* Allegato 2, elaborato D-G05DL03);
3. non sono previsti sbancamenti o rimodellazione dell'area del Progetto Fotovoltaico. Gli unici movimenti terra sono quelli necessari per la realizzazione degli elettrodotti interrati e per la realizzazione della viabilità interna. Non è prevista una rimodellazione dell'orografia del sito: i telai di sostegno dei moduli seguiranno le naturali ed esistenti pendenze. Si veda in particolare l'Allegato 4, elaborato D-G05DL21;
4. quanto alla possibile esistenza di progetti o programmi di vocazione agricola, quali ad esempio i PUA ex L.R. 38/1999, si precisa che, alla data odierna, sono scaduti gli impegni assunti nell'ambito della Convenzione per l'attuazione del Piano di Utilizzazione Aziendale sottoscritta in data 20 gennaio 2010 (rep. n. 24.611; rac. n. 16.196), per avvenuta decorrenza del termine di 10 (dieci) anni dalla fine dei lavori concordati nell'ambito della medesima convenzione (che si allega alla presente sub Allegato 5, unitamente alla dichiarazione comunale circa l'avvenuta ultimazione dei suddetti lavori).

OSSERVAZIONE 3

Nell'ambito delle osservazioni ricevute, la Regione ha richiesto le seguenti integrazioni documentali:

- I. un file kmz con la rappresentazione dell'impianto e della soluzione di allaccio;*
- II. una tavola su ortofoto con l'individuazione di impianti autorizzati o in fase autorizzativa nel Comune di intervento o in Comuni limitrofi per un raggio di 5 Km rispetto all'area di intervento;*
- III. Dovrà essere specificato cosa prevede la STMG, se tutto quanto previsto è oggetto di valutazione e conseguentemente trattato nel SIA.*
- IV. Dovranno essere prodotte ulteriori fotosimulazioni più prossime all'impianto, dalle strade presenti nell'area e da ulteriori emergenze. Fornendo eventuali sezioni di visibilità per accertare l'assenza di impatto visivo dell'impianto dalle stesse.*
- V. Sulla scorta di tali fotosimulazioni dovrà essere previsto in impianto di mitigazione visiva efficace la riduzione della superficie interessata dai pannelli, prevedendo eventualmente l'installazione di pannelli più performanti.*
- VI. Le fotosimulazioni devono comporsi di 3 immagini stato di fatto, impianto e impianto con mitigazioni, inoltre va segnalato su foto aerea il punto di presa e la distanza.*
- VII. Il punto di scatto deve essere esterno all'impianto e simulare la vista da quota osservatore e dall'altezza massima di eventuali edifici di civile abitazione presenti in prossimità dell'impianto.*

CONTRODEDUZIONE 3

Con riferimento ai punti *I, II, IV, VI e VII* si prega di prendere visione degli Allegati 6, 7, 8, [*cf.* rispettivamente, elaborato VERMIGLIESCA.kmz, D-G05DA39 e D-G05DA13].

In relazione alla richiesta di integrazione sub V, si precisa che sulla scorta dei suggerimenti pervenuti dalla Regione Lazio, il *layout* l'impianto è stato rivisto con una riduzione della superficie occupata dai moduli togliendo circa 4 ha dell'area precedentemente occupata dai moduli fotovoltaici. L'area prescelta per tale riduzione è quella che, per la particolare caratteristica orografica, presentava una visibilità maggiore dal principale punto di osservazione, ossia la SP12.

La riduzione dell'area occupata dai moduli è stata in parte compensata utilizzando moduli di potenza maggiore e riducendo il pitch (distanza fra i telai). Contestualmente a questa riduzione è stata anche rivista l'opera di mitigazione visiva in maniera tale che la visibilità dell'impianto dalla stessa Strada Provinciale venisse ridotta.

L'insieme delle modifiche suddette è riassunto nella tabella seguente:

	Ante modifica	Post modifica
Area recintata	802.520 m2	769.773 m2
Potenza Modulo	580 W	660 W
Pitch	5 m	4,5 m
Numero di moduli	99.168	86.328
Proiezione a terra dei moduli	277.880 m2	263.300 m2
Potenza di picco	57.517,44 kW	56.976,480 kW

Nell'ottica di coniugare da una parte la riduzione degli effetti visivi dell'impianto richiesta dall'ente e dall'altra di mantenere la fattibilità economica dell'iniziativa, si è proceduto a modificare il progetto con l'interramento delle due linee aeree di media tensione presenti sul sito di installazione.

In questo modo si ottiene un duplice effetto: dal punto di vista visivo in quel tratto scompaiono due linee elettriche aeree e si minimizza la riduzione di potenza derivante dalla eliminazione di parte dell'impianto.

L'interramento delle due linee elettriche avviene passando all'esterno della recinzione dell'impianto e sempre sulle particelle nella disponibilità del produttore. In questo modo si garantisce l'accesso all'elettrodotto in qualunque momento al distributore, realizzando in corrispondenza dell'interramento una viabilità perimetrale esterna all'impianto in terra battuta.

Si prega a tal proposito di fare riferimento agli Allegati 2 (*cf.* elaborato D-G05DL03 rappresentativo del nuovo layout) e 9 (*cf.* elaborato D-G05DL22 e D-G05DL23 che riporta un raffronto tra il precedente layout e quello risultante dalla modifica, con rappresentazione di confronto tra le opere di mitigazione prospettate).

Quanto alla richiesta sub III, si conferma che tutti gli aspetti relativi alla STMG sono stati valutati nello Studio d'Impatto Ambientale (si vedano, in particolare, gli elaborati G05RA35 – recante la relazione descrittiva delle opere di rete, G05RA01, D-G05RA03 e D-G05RA34, già agli atti del presente procedimento).

OSSERVAZIONE 4

La Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio comunica, inoltre, che il Progetto Fotovoltaico verrà esaminato alla luce di quanto esposto nella Delibera sopra menzionata al paragrafo "I. Sull'idoneità dell'area ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199", quart'ultimo capoverso della Controdeduzione 1 all'Osservazione 1 di Iris (*cf.* capitolo 3 del presente documento).



Risposte ad osservazioni a procedimento V.I.A.

CONTRODEDUZIONE 4

Si rinvia alle considerazioni espresse nel suddetto paragrafo in ordine alla piena compatibilità dell'intervento con la Delibera in esame.

4. OSSERVAZIONI RICEVUTE DA AMICI DELLA TERRA ONLUS

L'Associazione Amici della terra ONLUS (di seguito "**Amici della Terra**") si oppone all'approvazione del Progetto Fotovoltaico, chiedendo a Codesto Spett.le Ministero di accertare l'improcedibilità del presente procedimento ovvero disporre la declaratoria di non compatibilità ambientale dell'intervento, sulla base delle osservazioni generiche di seguito richiamate.

OSSERVAZIONE 1

Amici della Terra riscontrerebbe la completa incompatibilità del Progetto con le caratteristiche del territorio.

CONTRODEDUZIONE 1

Le osservazioni riportate da Amici della Terra Onlus non definiscono in alcun modo come il Progetto presenti un profilo di incompatibilità con il territorio in cui si inserisce.

Invero, come sopra riportato, il Progetto in esame si colloca in un'area che è già stata definita dal Legislatore Nazionale come idonea *ope legis* all'installazione di impianti a fonte rinnovabile.

Il Progetto, oltre che reversibile (in quanto avente una durata nel tempo definita), non altera in alcun modo il territorio agricolo, né lo stato planimetrico, chimico-fisico e la struttura del suolo.

Inoltre, la mitigazione visiva prevista in progetto permetterà alla fruizione turistica della Tuscia di non percepire il Progetto Fotovoltaico, anche a lunga distanza.

OSSERVAZIONE 2

Ad avviso di Amici della Terra, non sarebbero state adeguatamente analizzate le possibili interferenze del Progetto Fotovoltaico con i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 presenti nel territorio di riferimento.

CONTRODEDUZIONE 2

L'osservazione è infondata per le ragioni già evidenziate nella Controdeduzione 1 rispetto all'Osservazione 1 presentata dall'Associazione Bolsena (*cf.* capitolo 2 del presente documento), cui si rimanda integralmente.

OSSERVAZIONE 3

Amici della Terra contesta l'impronta climatica del fotovoltaico in generale, sia nel nostro Paese che a livello globale.

CONTRODEDUZIONE 3

Diversamente da quanto prospettato da Amici della Terra, l'impronta ecologica di un pannello fotovoltaico è minima.

Invero, l'Unione Europea ha posto nel fotovoltaico uno degli strumenti principe per abbattere l'immissione di CO₂ in atmosfera, con l'obiettivo di installare 600GW di PV entro il 2030 e 1.000GW entro il 2035.

Al fine di verificare l'effettivo vantaggio nella riduzione di CO₂ sono stati realizzati una serie di studi finalizzati alla stima della impronta ecologica dei pannelli PV prodotti in Ue o in Cina ed inoltre è in corso di definizione una norma che arriva a porre dei limiti che produttori e importatori di pannelli dovranno osservare per poter immettere il prodotto sul mercato europeo.

Una chiara sintesi dello stato dell'arte è contenuta nell'opera "Assessing the carbon footprint of photovoltaic modules through the EU Ecodesign Directive", pubblicata il 19 aprile 2023².

In tale articolo è stata calcolata l'impronta ecologica di pannelli PV installati in UE tra il 2016 e il 2019 ed è stata valutata l'impronta ecologica in funzione di diverse variabili:

- tecnologia di produzione dei moduli;
- sito di produzione (UE o Cina);
- tipo di impianto (a tetto, a terra, sistema tracker e sistema fisso);
- dimensione dei pannelli; e
- tecnologia fotovoltaica.

Tale lavoro ha definito che l'impronta ecologica di un pannello in cristallino di potenza di 410W è pari a 550g CO₂, nel caso di produzione in UE e di 762g CO₂, in caso di produzione in Cina e trasporto in UE.

Assumendo una produzione media di 1500kWh/kWp e una aspettativa di vita di 30 anni di un pannello ed assumendo un decremento delle performance dello 0,5% all'anno, durante il suo intero ciclo di vita un pannello di 410W produce circa 14.221kWh, ovvero l'impronta ecologica correlata alla CO₂ prodotta per produrre un pannello PV e tutte le sue componenti è pari a circa 0,05g CO₂/kWh. Lo stesso lavoro sopra indicato individua in ulteriori 0,015g CO₂/kWh l'aggravio di CO₂ prodotta per la manutenzione e tutte le attività collaterali necessarie alla gestione del pannello fotovoltaico, per cui risulta che mediamente un pannello fotovoltaico ha un'impronta ecologica di 0,065 g CO₂/kWh.

Se confrontiamo i valori emersi da questo lavoro di ricerca, allineati rispetto ai valori desunti in numerosi altri lavori risulta evidente il vantaggio ambientale generato dalla produzione di energia elettrica da generatore fotovoltaico, in considerazione del fatto che le principali fonti di energia elettrica attualmente in uso, e causa dell'incremento della concentrazione di CO₂, producono da 1.000 a 10.000 volte più CO₂ per unità di energia prodotta. Infatti:

- Il gas naturale produce 412g CO₂/kWh; e
- Il petrolio produce 965g CO₂/kWh³.

Risulta quindi evidente anche da un lavoro di analisi scientifica e tecnica condotta dall'Unione Europea presso il centro ricerche di Ispra, che il fotovoltaico consente il pressoché totale abbattimento della produzione di CO₂.

OSSERVAZIONE 4

Amici della Terra evidenzia la mancanza di informazioni in relazione agli incendi boschivi intervenuti nell'area.

CONTRODEDUZIONE 4

Si precisa a tal proposito che il Comune di Marta ha attestato l'inesistenza di incendi boschivi occorsi nelle aree interessate dal Progetto Fotovoltaico in esame.

A tal proposito, si prega di fare riferimento all'Allegato 10 (elaborato D-G05DO07).

² Di Davide Polverini, Nieves Espinosa, Umberto Eynard, Enrica Leccisi, Fulvio Ardente, Fabrice Mathieux, in Solar Energy, Volume 257, 2023, Pag. 1-9, <https://doi.org/10.1016/j.solener.2023.04.001>.

³ Fonte: <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11> – US Energy Information administration – agenzia statistica degli Stati Uniti.

OSSERVAZIONE 5

Il Progetto Fotovoltaico sarebbe in contrasto con la “DGR 171/22 della Regione Lazio”.

CONTRODEDUZIONE 5

In relazione all’asserito contrasto con “DGR 171/22 della Regione Lazio”, assumiamo che il riferimento sia operato alla Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 12 maggio **2023** recante “*Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (...)*”, nel presente documento definita come la Delibera.

Come sopra richiamato (cfr. paragrafo “I. Sull’idoneità dell’area ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199”, quart’ultimo capoverso, della Controdeduzione 1 all’Osservazione 1 di Iris (cfr. capitolo 3 del presente documento), il Progetto Fotovoltaico è **coerente e compatibile** con il dettato di cui alla predetta Delibera.

In particolare, come noto, l’articolo 1 della Delibera ha disposto:

- alla lettera a), “**l’avvio prioritario** dei procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee” ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del Decreto RED I; nonché
- alla lettera c), che gli impianti siti in aree idonee *ope legis* (come nel caso di specie) siano esclusi dall’ambito di applicazione del criterio di proporzionalità che consente, in ogni singola provincia, lo sviluppo di impianti a fonte rinnovabile esclusivamente fino ad un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione.

Ne deriva che, nel caso del Progetto Fotovoltaico, l’esistenza di altri impianti nel territorio della Provincia di Viterbo non ha alcuna efficacia preclusiva alla prosecuzione del procedimento di autorizzazione.

* * *

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dei chiarimenti, delle controdeduzioni e delle integrazioni di cui ai paragrafi che precedono, fatta salva la disponibilità della scrivente Società a fornire ogni ulteriore informazione necessaria per la compiuta disamina dell’iniziativa, si chiede che Codesto Spett.le Ministero voglia prendere atto dell’irrelevanza delle osservazioni presentate dai soggetti sopra indicati e, per l’effetto, confermare la piena validità e procedibilità dell’iter di Valutazione d’Impatto Ambientale del Progetto Fotovoltaico.

Con osservanza.

Milano, 23 aprile 2024

Il Proponente

Open Lazio S.r.l.

In persona del Legale Rappresentante

